



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 28 Del 20-06-21

**Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2021. APPROVAZIONE
TARIFFE TASSA RIFIUTI**

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria;
Risultano all'appello nominale:

Luciani Roberto	P	Guidotti Rosella	P
Carlini Angelo	P	Grossetti Moreno	P
Pasqualini Arianna	P	De Angelis Roberto	P
Mascitti Antonio	P	Silvestri Daniela	P
Vannicola Piero	P	Buffone Federico	P
Silvestri Serena	P		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 11
Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sign. Luciani Roberto nella sua qualità di
SINDACO
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il segretario comunale Dott. Enrico Equizi;
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

Carlini Angelo
Pasqualini Arianna
Buffone Federico

La seduta é Pubblica

COMUNE DI COSSIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

Proposta nr. 28 del 12 giugno 2021 di Deliberazione di Consiglio comunale

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Oggetto: Presa d'atto piano economico finanziario servizio gestione rifiuti urbani anno 2021. Approvazione tariffe Tassa rifiuti

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E AMM.VA

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo era da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponente accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all’art. 6 del metodo MTR cosicché l’approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell’ente territorialmente competente (ETC);

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Cossignano l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'Assemblea Territoriale D'Ambito A.T.A. - ATO 5 - Ascoli Piceno;

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) – Allegato 1 – del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti e integrato con i costi comunali, successivamente trasmesso al competente Ente di governo dell'Ambito e validato dallo stesso con Decreto del Presidente n. 12 del 24/05/2021, da cui risulta un costo complessivo di € 127.533,00;

ATTESO, che è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata con le modalità inserite nella relazione (Allegato 2);

ATTESO inoltre che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI sono indicati analiticamente nel prospetto allegato 3 della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati?”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione T
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2021;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2021 sopra riportata;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione, approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28/03/2021 e n. 9 del 28/03/2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO i pareri di cui dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

P R O P O N E

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021) relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021

da parte dell'ATA ATO 5 di Ascoli Piceno nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);

- di approvare conseguentemente il predetto PEF 2021, come da prospetto allegato 1 (PEF) e allegato 2 (relazione), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii.;
- di approvare per l'anno 2021, sulla base dei coefficienti di cui al prospetto allegato 3, le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti che seguono:

Tariffe TA.RI anno 2021 - Utenze domestiche		
	Coefficiente Fisso/mq €	Coefficiente Variabile €
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 0,53	€ 48,66
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 0,59	€ 96,13
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 0,67	€ 123,43
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 0,71	€ 157,25
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 0,76	€ 194,64
CAT. DOMESTICA 6 o PIU' OCCUPANTI	€ 0,78	€ 224,31

Tariffe TA.RI anno 2021 - Utenze non domestiche				
		Fisso/mq	Variabile/mq	Totale
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,36	€ 0,35	€ 0,71
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,75	€ 0,71	€ 1,46
103	Stabilimenti balneari	€ 0,46	€ 0,44	€ 0,90
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,25	€ 0,23	€ 0,48
105	Alberghi con ristorante	€ 1,09	€ 1,04	€ 2,13
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,69	€ 0,66	€ 1,35
107	Case di cura e riposo	€ 0,99	€ 0,95	€ 1,94
108	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,81	€ 0,78	€ 1,59
109	Banche ed istituti di credito	€ 0,51	€ 0,49	€ 1,00
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,92	€ 0,87	€ 1,79

111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,92	€ 0,88	€ 1,80
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parruc.	€ 0,73	€ 0,69	€ 1,42
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,98	€ 0,94	€ 1,92
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,45	€ 0,43	€ 0,88
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,57	€ 0,54	€ 1,11
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 5,35	€ 5,11	€ 10,46
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,09	€ 3,90	€ 7,99
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,04	€ 1,94	€ 3,98
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,21	€ 1,15	€ 2,36
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 7,02	€ 6,71	€ 13,73
121	Discoteche, night-club	€ 1,07	€ 1,02	€ 2,09

- di dare atto che l'art. 27 "Ulteriori agevolazioni o riduzioni" del Regolamento comunale per l'Istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI dispone che "In deroga al principio della copertura integrale dei costi del servizio e da quello comunitario del "chi inquina paga" il Consiglio comunale, può deliberare ulteriori agevolazioni o riduzioni, con copertura dei costi a carico della fiscalità generale nel limite del 7% del costo complessivo del servizio.";

- di dare atto che, in applicazione di tale disposizione, si introducono, per l'annualità 2021, le ulteriori agevolazioni già applicate negli anni precedenti, così come segue:

- ulteriori agevolazioni del 46% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0120 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante";
- ulteriori agevolazioni del 42% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0117 "Bar, caffè, pasticceria"; categoria di attività codice nr. 0116 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie";
- ulteriori agevolazioni del 37% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0118 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari";
- ulteriori agevolazioni del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0105 "Alberghi con ristorante";
- ulteriori agevolazioni del 20% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0119 "plurilicenze alimentari/o miste";
- ulteriori agevolazioni del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0106 "Alberghi senza ristoranti";

le suddette agevolazioni saranno applicate alle tariffe di cui al prospetto che precede;

- di dare atto che il recepimento dell'articolo sopra richiamato non incide sui costi riportati nel Piano Finanziario TARI, in quanto la relativa somma di autorizzazione di spesa stimata in € 4.363,46 è a carico del bilancio comunale e trova copertura al capitolo di spesa 1577/2;

- di stabilire per l'anno 2021, nel rispetto dell'art. 35, comma 3, del vigente regolamento TARI, che la tassa sia liquidata in due rate aventi le seguenti scadenze:

- 31 agosto 2021;
- 16 dicembre 2021;

- di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

- di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Dott. Enrico Equizi

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Dott. Enrico Equizi

Il Sindaco Presidente espone l'argomento descrivendo per sommi capi i vari passaggi procedurali che portano alla formazione del PEF e di come, conseguentemente, si giunge all'elaborazione delle tariffe; chiede di inserire a verbale quanto segue: "nella prossima seduta consiliare sarà inserito un provvedimento con il quale saranno assorbiti, mediante utilizzo dei fondi COVID, gli eventuali aumenti derivanti dall'elaborazione delle tariffe della T.A.R.I.;

il consigliere De Angelis chiede se è possibile emendare la proposta prevedendo che il pagamento della seconda rata sia fissato al 16 novembre anziché al 16 dicembre, ciò per evitare ingorghi nei pagamenti in un periodo già denso di scadenze;

il Sindaco risponde che la proposta del De Angelis sarà valutata eventualmente nella prossima seduta consiliare;

il De Angelis sostiene che rispetto alla precedente proposta del marzo scorso è stato completamente stravolto l'impianto tariffario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i suddetti interventi

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. undici

Votanti n. undici

Voti favorevoli n. otto,

Voti contrari n. tre (De Angelis, Buffone, Silvestri Daniela)

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:
- di prendere atto della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021) relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 da parte dell'ATA ATO 5 di Ascoli Piceno nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);
- di approvare conseguentemente il predetto PEF 2021, come da prospetto allegato 1 (PEF) e allegato 2 (relazione), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii.;
- di approvare per l'anno 2021, sulla base dei coefficienti di cui al prospetto allegato 3, le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti che seguono:

Tariffe TA.RI anno 2021 - Utenze domestiche		
	Coefficiente Fisso/mq €	Coefficiente Variabile €
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 0,53	€ 48,66
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 0,59	€ 96,13
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 0,67	€ 123,43
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 0,71	€ 157,25
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 0,76	€ 194,64
CAT. DOMESTICA 6 o PIU' OCCUPANTI	€ 0,78	€ 224,31

Tariffe TA.RI anno 2021 - Utenze non domestiche				
		Fisso/mq	Variabile/mq	Totale
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,36	€ 0,35	€ 0,71
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,75	€ 0,71	€ 1,46
103	Stabilimenti balneari	€ 0,46	€ 0,44	€ 0,90
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,25	€ 0,23	€ 0,48
105	Alberghi con ristorante	€ 1,09	€ 1,04	€ 2,13
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,69	€ 0,66	€ 1,35
107	Case di cura e riposo	€ 0,99	€ 0,95	€ 1,94
108	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,81	€ 0,78	€ 1,59
109	Banche ed istituti di credito	€ 0,51	€ 0,49	€ 1,00
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,92	€ 0,87	€ 1,79
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,92	€ 0,88	€ 1,80
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, panucc.	€ 0,73	€ 0,69	€ 1,42
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,98	€ 0,94	€ 1,92
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,45	€ 0,43	€ 0,88
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,57	€ 0,54	€ 1,11
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 5,35	€ 5,11	€ 10,46

117	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,09	€ 3,90	€ 7,99
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,04	€ 1,94	€ 3,98
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,21	€ 1,15	€ 2,36
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 7,02	€ 6,71	€ 13,73
121	Discoteche, night-club	€ 1,07	€ 1,02	€ 2,09

- di dare atto che l'art. 27 "Ulteriori agevolazioni o riduzioni" del Regolamento comunale per l'Istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI dispone che "In deroga al principio della copertura integrale dei costi del servizio e da quello comunitario del "chi inquina paga" il Consiglio comunale, può deliberare ulteriori agevolazioni o riduzioni, con copertura dei costi a carico della fiscalità generale nel limite del 7% del costo complessivo del servizio.";

- di dare atto che, in applicazione di tale disposizione, si introducono, per l'annualità 2021, le ulteriori agevolazioni già applicate negli anni precedenti, così come segue:

- ulteriori agevolazioni del 46% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0120 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante";
- ulteriori agevolazioni del 42% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0117 "Bar, caffè, pasticceria"; categoria di attività codice nr. 0116 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie";
- ulteriori agevolazioni del 37% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0118 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari";
- ulteriori agevolazioni del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0105 "Alberghi con ristorante";
- ulteriori agevolazioni del 20% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0119 "plurilicenze alimentari/o miste";
- ulteriori agevolazioni del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0106 "Alberghi senza ristoranti";

le suddette agevolazioni saranno applicate alle tariffe di cui al prospetto che precede;

- di dare atto che il recepimento dell'articolo sopra richiamato non incide sui costi riportati nel Piano Finanziario TARI, in quanto la relativa somma di autorizzazione di spesa stimata in € 4.363,46 è a carico del bilancio comunale e trova copertura al capitolo di spesa 1577/2;

- di stabilire per l'anno 2021, nel rispetto dell'art. 35, comma 3, del vigente regolamento TARI, che la tassa sia liquidata in due rate aventi le seguenti scadenze:

- 31 agosto 2021;
- 16 dicembre 2021;

- di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Quindi stante l'urgenza di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, con successiva votazione riportante il voto favorevole di n. otto consiglieri su n.11 consiglieri presenti e votanti e n.3 contrari (De Angelis, Buffone, Silvestri Daniela), espressi per alzata di mano.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luciani Roberto

Il Segretario
Dott. Enrico Equizi

=====
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 19-07-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 03-08-2021.

Dalla residenza comunale, 19-07-2021

IL Segretario
Dott. Enrico Equizi

=====
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []

- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dott. Enrico Equizi